

Codice d'onore per gli entomologi in Svizzera

Il consiglio della Società Entomologica Svizzera ha discusso e approvato il seguente codice d'onore per gli entomologi in Svizzera, con l'auspicio che il suo rispetto contribuisca alla conservazione della natura. Pertanto, il consiglio invita gli entomologi svizzeri ad adottare il codice come linea di principio e adottarlo nella pratica.

1) Introduzione

La natura è sempre più oppressa dall'uomo. Gli entomologi, siano essi di formazione amatoriale o professionale, possono dare con le loro attività un contributo significativo alla protezione degli insetti. L'ecologia di numerosi gruppi è tuttora quasi sconosciuta e anche il campo della sistematica presenta lacune importanti. Gli entomologi che concentrano le proprie ricerche su specie indigene sono in grado di ampliare le nostre conoscenze riguardo alle esigenze vitali di numerosi organismi. Tuttavia, devono avere la possibilità di lavorare sul campo e raccogliere campioni.

Sinora, le misure di tutela legali imposte contro la cattura di insetti hanno condotto troppo spesso a situazioni paradossali, ostacolando ricerche che sarebbero state necessarie per salvaguardare la natura con metodi moderni, senza però riuscire a impedire il costante declino di numerose specie. Il seguente codice di comportamento è volto a garantire che il lavoro scientifico nel campo dell'entomologia sia svolto secondo criteri che considerino la salvaguardia della natura.

2) Raccolta

La raccolta di animali non può essere fine a sé stessa. Di fronte alla distruzione degli habitat naturali, non è più tollerabile che gli insetti siano considerati esclusivamente come oggetti da collezione, anche se si considera che le specie sono più minacciate dalla scomparsa dei loro biotopi che dalla cattura. Qualsiasi attività di campionamento deve essere giustificata da un fine scientifico o pedagogico appropriato.

2.1) La raccolta di materiale deve essere limitata al minimo necessario.

2.2) La raccolta di animali al fine di scambio deve essere limitata al minimo necessario.

2.3) Trappole automatiche non-selettive per periodi prolungati nello stesso sito devono essere impiegate solo in circostanze eccezionali.

2.4) Il materiale non utilizzato va concesso ad altri specialisti.

3) Specie minacciate e biotopi degni di protezione

Le Liste Rosse elencano le specie particolarmente minacciate. Il Centro svizzero per la cartografia della fauna (CSCF) di Neuchâtel raccoglie tutti i dati sulla fauna entomologica della Svizzera, in particolare quelli riguardanti le specie della Lista Rossa.

3.1) Queste specie possono essere raccolte solo con stretta moderazione ed unicamente per scopi scientifici.

3.2) I siti di specie della Lista Rossa e i siti particolarmente ricchi di insetti vanno segnalati al CSCF, che informerà le autorità competenti.

4) Permessi

La protezione legale contro la cattura non soddisfa i requisiti per una tutela efficace delle specie. Tuttavia, le legislazioni di diversi Cantoni vietano la cattura di alcune specie o gruppi di specie (Allegato 1, Bollettino SEG, Volume 61, 1988; in allegato per CH, TI e GR).

4.1) Le specie protette possono essere catturate solo con un permesso rilasciato dalle autorità competenti (Allegato 2, Bollettino SEG, Volume 61, 1988; in allegato per TI e GR).

4.2) Per la cattura di animali all'interno di zone protette sono necessari permessi speciali (Allegato 2, Bollettino SEG, Volume 61, 1988).

5) Reintroduzioni

Una certa diversità faunistica può essere raggiunta tramite la reintroduzione di specie animali in un determinato sito, ma tale misura deve essere attuata solo con grandi precauzioni.

5.1) Non è consentita l'introduzione di specie estranee alla fauna locale.

5.2) I tentativi di reintroduzione devono essere segnalati alle autorità competenti (Allegato 2) e, se possibile, sorvegliate scientificamente.

Traduzione da: *Ehrencodes für Entomologen in der Schweiz. Mitteilungen der Schweizerischen Entomologische Gesellschaft. Band 61 (1988)*

Specie e gruppi protetti in Svizzera e/o in TI e GR

Svizzera: Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN), Allegato 3 - Elenco delle specie animali protette (https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/249_249_249/it)

Cantone Ticino: Regolamento della legge cantonale sulla protezione della natura (RLCN), Allegato 2 - Fauna protetta (<https://m3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/pdfatto/atto/552>)

Cantone Grigioni: Ordinanza cantonale sulla protezione della natura e del paesaggio (OCNP), Allegato 2 - Elenco degli animali protetti a livello cantonale (https://www.gr-lex.gr.ch/app/it/texts_of_law/496.100/versions/3193)

Uffici cantionali per la tutela della natura in Cantone Ticino e Cantone dei Grigioni

Ticino Ufficio della natura e del paesaggio (UNP)
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
091 814 25 92 / dt-unp@ti.ch

Grigioni Amt für Natur und Umwelt (ANU)
Ringstrasse 10
7001 Chur
081 257 29 46 / info@anu.gr.ch